

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1317)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

di concerto con il **Ministro di Grazia e Giustizia**

(SARTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1981

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di laboriosi negoziati, iniziati nel 1975, è stato firmato a Berna, il 2 aprile 1980, il secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962. Il testo era stato prima impostato nel corso della riunione della Commissione mista di sicurezza sociale, svoltasi a Roma dal 7 al 12 maggio 1979, e successivamente completato e parafato nel corso dei negoziati tenutisi a Berna dal 3 al 12 marzo 1980, non appena da parte italiana è stata definita la normativa relativa al servizio sanitario nazionale.

Detto Accordo (che consta di 13 articoli) adatta la Convenzione del 1962 all'evoluzione delle legislazioni dei due Paesi ed ai più re-

centi accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

Notevoli sono i miglioramenti che riguardano i nostri connazionali nella Confederazione svizzera; in particolare:

a) viene migliorato l'attuale meccanismo per la concessione delle indennità forfettarie. In specie, per quanto riguarda l'invalidità verrà sempre data la pensione, mentre il limite per l'indennità forfettaria ai superstiti viene abbassato al 10 per cento della rendita ordinaria completa; l'abbassamento del limite oltre il quale scatta l'indennità forfettaria favorirà molti connazionali dal momento che, generalmente, è nell'interesse dell'assicurato percepire una rendita, anche pic-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cola, piuttosto che una liquidazione *una tantum*. Circa il limite per la vecchiaia, esso viene mantenuto al 15 per cento;

b) viene introdotto il libero passaggio sanitario tra Italia e Svizzera. Ciò significa che nel futuro i cittadini italiani, che trasferiranno la loro residenza in Svizzera, avranno diritto ad affiliarsi alle Casse malattie elvetiche indipendentemente dalla loro età, e che i periodi di assicurazione sanitaria in Italia verranno conteggiati in Svizzera per limitare o annullare la riserva di cinque anni per le malattie pregresse; con ciò si permetterà ad un gruppo piuttosto importante di connazionali (particolarmente alle persone anziane) di godere dell'assistenza sanitaria svizzera, dalla quale sono attualmente esclusi;

c) per quanto riguarda le rendite per orfani di madre, viene esteso il requisito assicurativo a molte categorie di madri, in favore soprattutto delle donne residenti in Italia al momento del decesso;

d) viene facilitata la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità in

favore dei frontalieri, per i quali verrà richiesto un solo anno di contribuzione nei tre precedenti;

e) vengono introdotti miglioramenti per gli italiani che rientrano in Italia, vittime di incidenti o malattie professionali, e vengono estese le misure di riadattamento dell'assicurazione invalidità anche ai non domiciliati;

f) viene introdotto anche con la Svizzera il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in Paesi terzi. Tale articolo, che riguarda unicamente le competenti istituzioni italiane, permetterà ai lavoratori, che sulla base dei soli periodi assicurativi italiani e svizzeri non raggiungano la durata minima contributiva per aver diritto alle prestazioni italiane, di far valere altri eventuali periodi lavorativi compiuti in Paesi terzi che abbiano accordi di sicurezza sociale — bilaterali o multilaterali — sia con la Svizzera che con l'Italia.

Il secondo Accordo aggiuntivo in questione entrerà in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica nei due Stati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**SECONDO ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE DEL 14 DICEMBRE 1962**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso « la Convenzione »), come pure l'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla detta Convenzione (denominato qui appresso « il primo Accordo aggiuntivo »), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana

il signor Giovanni Migliuolo, Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri, Roma,

il Consiglio federale svizzero

il signor Adelrich Schuler, Direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

L'articolo 7, lettera a), della Convenzione è modificato come segue:

« a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.

La stessa regolamentazione è applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente.

Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori dalla Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno già beneficiato di una rendita in tale paese.

Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, nè il beneficiario nè i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

L'indennità forfettaria è versata direttamente ai beneficiari residenti fuori dalla Svizzera. I cittadini italiani hanno la facoltà di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennità sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo sono applicabili per analogia ».

Articolo 2.

L'articolo 8 della Convenzione è modificato come segue:

« Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera:

a) I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attività in tale paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi restino fino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto riguarda la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Essi devono versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.

b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, i cittadini italiani iscritti nell'assicurazione italiana o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.

c) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino la loro residenza in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità, abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno; i figli minorenni domiciliati in Svizzera hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando siano nati invalidi in Svizzera o quando vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidità; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, è di almeno 5 anni interi.

e) Le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50 per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi, possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera ».

Articolo 3.

L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione è completato dal seguente capoverso:

« Quando un assicurato non può far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Articolo 4.

Dopo l'articolo 14 della Convenzione è inserito un articolo 14-bis formulato come segue:

« I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico ».

Articolo 5.

Dopo l'articolo 20 della Convenzione è inserito un articolo 20-bis formulato come segue:

« Le autorità, tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato ».

Articolo 6.

Dopo l'articolo 21 della Convenzione è inserito un articolo 21-bis formulato come segue:

« 1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di ri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli è applicabile.

2. Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno ».

Articolo 7.

Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione è modificato come segue:

« Qualora i lavoratori italiani — fatta eccezione per i frontalieri e per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno — non godano già di un'assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate ».

Articolo 8.

All'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le parole « entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato ».

Articolo 9.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue:

« 1. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure vengono prese in considerazione e a condizione che non abbiano ripreso un'attività fuori dalla Svizzera.

3. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera e che hanno versato dei contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità ».

Articolo 10.

Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo è completato da un punto 4 formulato come segue:

« L'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo è ugualmente considerato come realizzato quando la pensione di vecchiaia è accordata nei casi particolari previsti dalla legge italiana prima dell'età normale di pensionamento ».

Articolo 11.

Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell'articolo primo del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 1974, o quelle dell'articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti.

Articolo 12.

1. I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato hanno, per quanto riguarda i regimi di assistenza sanitaria e di indennità giornaliera in caso di malattia vigenti in tale Stato, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini di tale Stato.

2. L'accesso facilitato all'assicurazione-malattia svizzera è regolato nella maniera seguente:

a) I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dall'Italia in Svizzera devono essere ammessi, indipendentemente dalla loro età, ad una delle casse-malattia svizzere riconosciute designate dalla competente autorità svizzera e possono assicurarsi sia per le indennità giornaliera che per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione:

— che assolvano alle altre prescrizioni statutarie di ammissione;

— che siano stati iscritti al Servizio sanitario italiano e/o, per quanto riguarda le indennità giornaliera, all'INPS o ad altri istituti corrispondenti prima del trasferimento della residenza;

— che domandino la propria ammissione a una cassa svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza.

b) I periodi d'iscrizione al Servizio sanitario italiano e, per le indennità giornaliera, i periodi d'assicurazione all'INPS e/o ad altri istituti corrispondenti sono presi in considerazione per l'apertura del diritto alle prestazioni alla condizione tuttavia, per quanto riguarda

le prestazioni di maternità, che l'assicurata sia stata iscritta da almeno tre mesi a una cassa-malattia svizzera.

3. I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera in Italia e che non siano obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario italiano possono, quale che sia la loro età, iscriversi a tale regime, per se stessi e per i membri della loro famiglia residenti in Italia, nel quadro del decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge del 29 febbraio 1980, n. 33, purchè versino il previsto contributo annuale.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle persone che cambiano residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo.

5. Le modalità d'applicazione di questa regolamentazione, con particolare riguardo a quelle tendenti ad escludere ogni possibilità di doppio indennizzo per la stessa causa, saranno stabilite nell'Accordo amministrativo.

Articolo 13.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana

MIGLIUOLO

*Per il Consiglio
federale svizzero*

SCHULER